

Bergamo, 18/03/2020

Misure di sostegno economico per famiglie e lavoratori connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo	Misura di sostegno	Modalità	Beneficiari
Art. 23 co . 3 e 7	Congedo per i genitori con figli fino a 12 anni e genitori affidatari Il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità grave accertata.	Il congedo è retribuito al 50% di 1/365 del reddito per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS. Al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge per i lavoratori autonomi. È riconosciuto alternativamente a entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, altro genitore disoccupato o non lavoratore.	Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS. Lavoratori autonomi iscritti all'INPS.
Art. 23 co . 8 -9	Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting fino a 600 €	In alternativa alla misura precedente per i medesimi beneficiari. Per i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS il bonus è riconosciuto a seguito della comunicazione del numero di beneficiari da parte della cassa previdenziale.	Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS. Lavoratori autonomi iscritti all'INPS. Lavoratori autonomi non iscritti all'INPS.
Art. 27, 28, 97	Indennità di 600 € per il mese di marzo	L'indennità sarà erogata previa richiesta e nei limiti di spesa: dall'INPS per autonomi e co.co.co; da "Sport e Salute" per i collaboratori sportivi. Le modalità di presentazione delle domande saranno definite in successivi provvedimenti.	Liberi professionisti titolari di partita IVA al 23/02/2020. Collaboratori coordinati e continuativi al 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Collaboratori sportivi

Art. 44	Fondo di sostegno in favore dei lavoratori danneggiati in conseguenza delle misure per il contenimento del contagio del virus COVID-19	Criteria e modalità per l'accesso all'indennità saranno definite entro 30 giorni in decreti successivi, così come la quota da destinare ai professionisti iscritti ad altri enti di previdenza privati obbligatori.	Lavoratori autonomi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Art. 54	Accesso per 9 mesi ai benefici del Fondo solidarietà mutui "prima casa"	Autocertificazione	Lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano registrato nel periodo successivo al 21/02/2020, un calo superiore al 33% del fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019 in conseguenza delle disposizioni per l'emergenza Coronavirus.

Per i termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e gli adempimenti fiscali vi invitiamo a confrontarvi con il Caaf CGIL.

Vi ricordo che sull'homepage della CGIL di Bergamo (<http://www.cgil.bergamo.it/>) è presente un menù sempre aggiornato "[CORONAVIRUS | Tutto quello che c'è da sapere](#)".

Siamo raggiungibili al numero 035/3594183 o scrivendo a nidilbg@cgil.lombardia.it

*NidiL CGIL Bergamo
Paola Redondi*